Aviva Italia S.p.A.
V.le Abruzzi 94 20131 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

POLIZZA INCENDIO A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO A PICCOLE IMPRESE

COPERTURA ASSICURATIVA, COLLETTIVA E FACOLTATIVA, ABBINATA AI MUTUI

Polizza collettiva – convenzione – n. 5324992 di Aviva Italia Spa

Il presente fascicolo informativo contiene:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione
- Richiesta di adesione
- Informativa sulla Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Aviva Italia S.p.A.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Aviva Italia S.p.A., Società del Gruppo Aviva, sede legale e sede sociale in Italia, viale Abruzzi 94 - 20131 – Milano

- recapito telefonico 02.2775.1
- sito internet www.avivaitalia.it
- indirizzo e-mail informazioni generali: **assunzionedanni_bancassurance@avivaitalia.it**
  servizio sinistri: **sinistri_bancassurance@avivaitalia.it**

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP N 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a Euro 77.814.095,00 , di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 45.684.400,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 32.129.695,00.
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 114,54%. L'Indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: il contratto offerto è stipulato in forma poliennale a premio unico anticipato. La durata corrisponde alla scadenza originaria del mutuo. In caso di accollo, surroga o anticipata estinzione del mutuo la Società provvede alla restituzione del premio imponibile pagato e non goduto.
Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 15 Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa offerta è:
- incendio

Incendio

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza da: da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di corpi volanti, fuoriuscita di fumo da fonti di calore, guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi - eventi socio-politici, urto di veicoli stradali o natanti. **Per gli aspetti di dettaglio inerenti alle coperture assicurative previste si rinvia all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione**

La garanzia è prestata:
- per il capitale residuo;
- nella forma a Primo Rischio Assoluto, intendendosi per tale la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1 - 2 - 16 - 12 - 13 - 18 - 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle garanzie EVENTI SPECIALI delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per franchigia si intende la somma che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, ed equivale nella **"Polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo"** al credito residuo in linea capitale a favore del Contraente, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.
Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 11 e 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempi di applicazione delle franchigie

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie.

GARANZIA	FRANCHIGIA	CALCOLO INDENNIZZO	
Eventi atmosferici	franchigia € 2.000,00	▪ Danno	€ 10.000,00
		▪ Deduzione franchigia	€ 2.000,00
		▪ Indennizzo	€ 8.000,00
Atti vandalici o dolosi Eventi socio-politici	franchigia € 2.000,00	▪ Danno	€ 1.500,00
		▪ Deduzione franchigia	€ 2.000,00
		▪ Indennizzo	€ 0,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Tipologie di fabbricati assicurabili
AVVERTENZA: i fabbricati
- **devono avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili;**

- devono essere adibiti a

A) attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso; attività artigianali non produttive; escluse comunque le attività di vendita di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini;

B) attività artigianali produttive, attività industriali; escluse comunque le attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini;

- devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio di circostanza rilevante che determina la modifica del rischio

Fabbricati non rispondenti per caratteristiche costruttive e/o destinazione d'uso e/o ubicazione , che sono quindi esclusi dalla presente copertura assicurativa.

6. Premi

Il pagamento del premio avviene in unica soluzione alla sottoscrizione della richiesta di adesione e l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella richiesta di adesione, a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo premio.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 15 e 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: i premi devono essere pagati alla Filiale UniCredit presso la quale è stato stipulato il Mutuo e sottoscritta la richiesta di adesione.

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo trattenuto dalla Società di assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari al 9,00%.

Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte.

QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI

La quota parte percepita dagli intermediari è pari al 35% del premio imponibile - al netto delle imposte -.

A titolo esemplificativo, per un contratto che preveda un premio imponibile pari a € 500,00 la quota parte percepita dall'intermediario è pari al 35%, corrispondente ad un importo di € 175,00.

AVVERTENZA: in caso di anticipata estinzione del mutuo, di surroga o di accollo, avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la richiesta di adesione viene annullata e la Società di assicurazione provvede alla quantificazione del rimborso di premio imponibile. Il rimborso verrà corrisposto dalla Società di assicurazione all'Assicurato per tramite del Contraente.

In alternativa l'Assicurato può richiedere di mantenere la copertura prestata con il presente contratto.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Recesso in caso di sinistro

AVVERTENZA: è prevista la facoltà di recedere dalla garanzia relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. **Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

9. **Legge applicabile al contratto**
Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

10. **Regime fiscale**
I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del 22,25%.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. **Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**
AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato alla Filiale UniCredit presso la quale è stato stipulato il mutuo e sottoscritta la richiesta di adesione.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

12. **Reclami**
I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - Fax 02.2775.245 - e-mail cureclami@avivaitalia.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'ISVAP, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm
I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliative ove esistenti.

13. **Arbitrato**
La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
In caso di disaccordo tra le Parti:
- il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria;

oppure in alternativa ed anche prima del disaccordo su richiesta di una di esse
- le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.

Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
ANDREA BATTISTA

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè i clienti del Contraente **che hanno stipulato un Mutuo Ipotecario o Apertura di Credito Ipotecaria con il Contraente medesimo. Tali clienti devono essere imprese titolari di partita IVA.**

APERTURA DI CREDITO IPOTECARIO IN CONTO CORRENTE
il contratto di finanziamento, garantito da ipoteca su beni immobili, di durata non superiore a 20 anni (240 mesi), comprensivo di un eventuale preammortamento fino ad un massimo di 24 mesi, tra la Banca e l'Impresa con il quale la Banca mette a disposizione sul conto corrente dell'Impresa una somma predeterminata, che potrà essere utilizzata in una o più volte, nei limiti disponibili; l'Impresa potrà, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito. La somma mutuata dovrà essere restituita dall'Impresa alla Banca secondo un piano di ammortamento predeterminato.

ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione.

CADUTA DI CORPI VOLANTI
caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti.

CANALE DISTRIBUTIVO
UniCredit S.p.A. tramite le filiali contraddistinte "UniCredit Banca S.p.A.", "UniCredit Banca di Roma S.p.A." e "Banco di Sicilia S.p.A."

CAPITALE RESIDUO
il credito residuo in linea capitale a favore del Contraente, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.

CONTRAENTE
UniCredit S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE
il documento che prova l'adesione dell'Assicurato alla Polizza per l'assicurazione di ogni singolo Fabbricato.

ESPLOSIONE
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO
l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi: a) fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione; b) dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione delle attività; c) recinzioni, cancelli anche automatici; d) ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi, antenne radiotelericetrasmittenti,

pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico. Il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell'Assicurato, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni. Il Fabbricato deve essere costruito in materiale incombustibile. Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile: 1) Solai e strutture portanti del tetto; 2) pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici; 3) manto di copertura del tetto se in tegole bituminose; 4) soppalchi; 5) materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti. Il Fabbricato, che deve essere in buone condizioni di statica e manutenzione, deve essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

FRANCHIGIA
la somma che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

FULMINE
fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.

INCENDIO
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

IMPLOSIONE
repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI
sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

MUTUO
il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.
Le parti convengono che ove nel testo della Convenzione si faccia riferimento a "Mutuo" quanto espresso si intenda automaticamente valido ed operante anche nei confronti di "Apertura di Credito Ipotecario in conto corrente".

POLIZZA
il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO
la somma dovuta alla Società in relazione all'Assicurazione.

RISCHIO
la probabilità che si verifichi il Sinistro.

SCOPERTO
la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.**

SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ
Aviva Italia S.p.A.

Aviva Italia S.p.A.

POLIZZA INCENDIO N. 5324992 A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO A PICCOLE IMPRESE

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL CLIENTE

I testi originali delle condizioni contrattuali della polizza convenzione n. 5324992, stipulata tra UniCredit S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. sono depositati presso la sede di UniCredit S.p.A. - Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 - ROMA (RM) e di Aviva Italia S.p.A. - Viale Abruzzi n. 94 - 20131 - MILANO (MI)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - ERRORI SVISTE E DIMENTICANZE

La mancata comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio; le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza; le omissioni, le sviste, le dimenticanze e gli errori relativi all'invio delle comunicazioni alla Società; non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, se commessi in buona fede dal Contraente o dall'Assicurato. Il Contraente terrà la Società manlevata e indenne da ogni pretesa dell'Assicurato o di terzi qualora vengano emesse per errore del Contraente Dichiarazioni di adesione relative a Fabbricati non assicurabili ai sensi di quanto previsto dall'art.12 - "Tipologie di Fabbricati assicurabili" delle Condizioni Generali di Assicurazione. **In tal caso la Società si impegna alla restituzione del relativo Premio pagato.**

Art. 2 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di Premio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.1898 C.C.

Art. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di esistenza di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio assicurato con il presente contratto, il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 C.C. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'Indennizzo.

Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La Società può recedere dal contratto convenzione, o dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo conseguenti all'avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, che può essere esercitato anche dall'Assicurato fermo restando il benestare all'annullamento da parte del Contraente, la Società restituirà all'Assicurato la parte di Premio imponibile relativa al Fabbricato medesimo corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In caso di recesso dal contratto convenzione, l'efficacia della garanzia nei confronti di ogni singolo Fabbricato Assicurato permarrà comunque fino alla data di scadenza originaria del relativo Mutuo.

Art. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali ai Fabbricati assicurati, direttamente causati da:
incendio;
fulmine;
esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
implosione;
caduta di corpi volanti;
urto di veicoli e natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato.
La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;**
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, **entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.**

Art. 12 - TIPOLOGIE DI FABBRICATI ASSICURABILI
I Fabbricati devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo che devono risultare imprese titolari di partita IVA.
I Fabbricati possono essere adibiti a:

A) attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso; attività artigianali non produttive; escluse comunque le attività di vendita di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini;

B) attività artigianali produttive, attività industriali; escluse comunque le attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini.

Sono comunque esclusi i Fabbricati in cui siano ubicati:

a) sale giochi, discoteche;
b) cinema, teatri, ipermercati, centri commerciali.

I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
I Fabbricati devono essere costruiti in materiale incombustibile.
Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:
solai e strutture portanti del tetto;
pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
soppalchi;
materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
Sono comunque esclusi dalla presente Polizza i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.

Art. 13 - MODALITÀ DI ASSICURAZIONE DEI FABBRICATI

L'Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di una Dichiarazione di adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente).
Ogni Dichiarazione di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- dati anagrafici dell'Assicurato o degli Assicurati (in caso Mutui cointestati);
- numero di proposta del Mutuo;
- somma assicurata iniziale (**deve corrispondere all'importo erogato del Mutuo**);
- premio anticipato finito, comprensivo di imposte.

All'Assicurato dovranno essere forniti la Dichiarazione di adesione, l'Informativa privacy, le Condizioni di polizza e la Nota informativa; una copia della Dichiarazione di adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Dichiarazione di adesione, dell'Informativa privacy, delle Condizioni di polizza o della Nota informativa, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Dichiarazione di adesione medesima.

Art. 14 - LIMITI DI ASSICURABILITÀ

La somma assicurata per ciascun Fabbricato è variabile nel tempo **e deve corrispondere inizialmente all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria;** successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale residuo del Mutuo.
La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e in nessun caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.
Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso della Società, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00), le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.

Art. 15 - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA PER SINGOLO FABBRICATO

Per ciascun Fabbricato la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Mutuo **a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto la Dichiarazione di adesione ed abbia pagato il relativo premio**; la garanzia, **fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 7 - "Recesso in caso di Sinistro"**, rimarrà operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso.

In caso di **anticipata estinzione del Mutuo, di accollo del Mutuo o di surroga del Mutuo** avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti la Società provvede alla quantificazione del rimborso di premio imponibile relativo al **periodo di Assicurazione che non verrà goduto.**
L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formula

$$R= PP*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*((N-K)/N)$$

dove
R = importo da rimborsare
H = costi sul premio in valore assoluto
PP = premio versato al netto delle imposte (P/1,2225) ed al netto dei costi
N = durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)
K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi
ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l'estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l'estinzione stessa si sia verificata.
Tale importo verrà corrisposto dalla Società all'Assicurato per tramite del Contraente.
In caso di estinzione parziale del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del finanziamento e non si procederà alla restituzione della parte pro rata del Premio. L'Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo, eventualmente designando un nuovo mandatario di pagamento; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa tramite il Contraente contestualmente all'operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.

Art. 16 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:

a) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
b) **verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
c) **causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;**
d) **causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;**
e) **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali prestata l'Assicurazione;**
f) **alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
g) **di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
h) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
i) **indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.**

Art. 17 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

Art. 18 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;**
b) **conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;**
c) **denunciare al Contraente il verificarsi di ogni Sinistro entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di Sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il Sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il Sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto.**
Alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della Dichiarazione di adesione;
d) **denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, nei soli casi di reati perseguibili per legge, il verificarsi di ogni Sinistro entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il Sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del Sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa.**
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente;
e) **dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.**

Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal ricevimento unitamente ad una copia del piano di ammortamento relativo al Mutuo dal quale si evince l'importo del Capitale residuo al momento del Sinistro. Qualora sia avvenuta una parziale estinzione del mutuo si farà riferimento al piano di ammortamento originario.
L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C., determina le conseguenze previste dall'art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all'Indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 19 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società, in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.

Art. 20 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.
Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art.21 – "Determinazione del danno da parte dei periti".

Art. 21 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI

I Mandato

Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovano i Fabbricati assicurati o la maggior parte delle cose assicurate. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

a) **indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il Sinistro;**
b) **verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato in sede di stipula del contratto;**
c) **verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto gli obblighi di cui all'art.18 – "Obblighi in caso di Sinistro";**
d) **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;**
e) **procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.**

III Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

In caso di disaccordo, purché prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 22 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Al momento del Sinistro si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, **escludendo soltanto il valore dell'area.**

Art. 23 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta, al momento del Sinistro, secondo i seguenti criteri:

a) **si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate;**
b) **si stima un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;**
c) **si stima il valore dei residui.**

Si calcola quindi:

1) il danno "allo stato d'uso", pari all'importo di cui alla lettera a), diffalcato dell'importo di cui alle lettere b) e c);
2) il "supplemento di indennità", pari all'importo di cui alla lettera b).

L'importo del danno (cosiddetto "a nuovo") è pari alla somma degli importi di cui ai punti 1) e 2).
Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, sulla stessa area nella quale si trovava il Fabbricato colpito o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
L'Indennizzo non potrà comunque essere superiore al Capitale residuo al momento del Sinistro, con la precisazione che qualora sia avvenuta una parziale estinzione del mutuo si farà riferimento al piano di ammortamento originario.

Art. 24 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.

Art. 25 - LIMITE DI INDENNIZZO
La Società è tenuta al pagamento dell'Indennizzo nei limiti della somma assicurata, **salvo quanto previsto dall'art.1914 C.C.**

Art. 26 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo.
Il pagamento dell'Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti del Contraente, quale mandatario di pagamento dell'Assicurato, ed avrà piena efficacia liberatoria a favore della Società in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima in base alla Polizza nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.
Il Contraente si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Società da ogni pretesa che venga avanzata in relazione alla Polizza.
Il Contraente utilizzerà l'Indennizzo corrisposto dalla Società per la riduzione del suo credito nei confronti dell'Assicurato derivante dal Mutuo e renderà disponibile all'Assicurato medesimo l'eventuale eccedenza rispetto a tale credito.
Qualora l'Assicurato continui a pagare regolarmente le rate del Mutuo scadenti successivamente alla data di avvenimento del sinistro e fino alla data d'incasso dell'Indennizzo, il Contraente dovrà restituire all'Assicurato stesso, o se del caso ai suoi aventi causa, la parte di Indennizzo corrispondente alla quota capitale delle rate pagate.

Art. 27 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Per ciascun Fabbricato assicurato il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mutuo.
Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria), il tasso promille desunto nella seguente tabella (le tipologie dei Fabbricati sono quelle individuate all'art.12 - "Tipologie di Fabbricati assicurabili") moltiplicato per il numero di anni e frazioni di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.

Tipologia attività	Tasso finito annuo promille
A attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso; attività artigianali non produttive; escluse comunque le attività di vendita di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini	0,35 (comprensivo dello 0,05 relativo alle garanzie "Eventi speciali")
B attività artigianali produttive, attività industriali; escluse comunque le attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini	0,75 (comprensivo dello 0,05 relativo alle garanzie "Eventi speciali")

CONDIZIONI PARTICOLARI

ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società, prima della liquidazione del Sinistro, **il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile pari ad un importo di almeno € 100.000,00 (centomila/00).**

L'obbligazione della Società:

a) **sarà in essere trascorsi sessanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano passati almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo;**
b) è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi di cui all'art.18 – "Obblighi in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale Condizione Particolare non esistesse e l'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità". Tale acconto verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

L'importo totale dei due acconti non potrà comunque essere superiore a €.500.000,00 (cinquecentomila/00), qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, direttamente causati da un evento indennizzabile a termini di Polizza, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata del Contraente o dell'Assicurato.

EVENTI SPECIALI

Nel prospetto "Franchigie" è indicata, ove prevista, la franchigia per singolo sinistro per ciascuna delle estensioni di garanzia di seguito esposte.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere da tali estensioni di garanzia con preavviso di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, calcolata applicando il tasso annuo dello 0,05 promille.

ATTI DOLOSI

La Società, a parziale deroga dell'art.16 - "Esclusioni", lettere a) e c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali ai Fabbricati assicurati direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art.16 - "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si intende annullato e integralmente sostituito come segue:

Sono esclusi i danni:

a) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
b) **verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
c) **causati da atti di terrorismo o di sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;**
d) **di inondazione, alluvione, allagamento, frana;**
e) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;**
f) **di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;**
g) **di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
h) **di fenomeno elettrico;**
i) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;**
j) **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
k) **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
l) **indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza, per tutta la durata dell'occupazione, esclusivamente i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi.

La presente garanzia viene prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 2.000,00 (duemila/00) sull'ammontare del danno.

CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI, METEORITI E SCORIE
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati dalla caduta di aeromobili, corpi volanti, veicoli spaziali e satelliti, loro parti o cose trasportate, meteoriti e relative scorie.

EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali ai Fabbricati assicurati direttamente causati da:

1) **grandine, vento e quanto da esso trasportato,** quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) **pioggia, grandine, neve, bagnamento in genere, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.**

La Società non indennizza i danni:

a) **causati da:**
   1) **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;**
   2) **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;**
   3) **mareggiata o penetrazione di acqua marina;**
   4) **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
   5) **gelo, sovraccarico di neve;**
   6) **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
   7) **cedimento, franamento o smottamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) **subiti da:**
   1) **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
   2) **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;**
   3) **cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
   4) **Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;**
   5) **serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
   6) **lastre in fibrocemento od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.**

La presente garanzia viene prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 2.000,00 (duemila/00) sull'ammontare del danno.

FUMO
La Società indennizza i danni materiali ai Fabbricati assicurati direttamente causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei Fabbricati medesimi, **purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.**

ONDA SONICA
La Società indennizza i danni materiali ai Fabbricati assicurati direttamente causati dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o oggetti in genere.

Aviva Italia S.p.A.

FRANCHIGIE
(da applicare a ciascun Fabbricato assicurato)

GARANZIA	FRANCHIGIA
Atti dolosi	€ 2.000,00
Eventi atmosferici	€ 2.000,00

Aviva Italia S.p.A.

_____/_____/_____
(Data)

POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO N. 5324992 A CAPITALE DECRESCENTE
A GARANZIA DEL MUTUO A PICCOLE IMPRESE

COPERTURA ASSICURATIVA, COLLETTIVA E FACOLTATIVA, ABBINATA AI MUTUI

RICHIESTA DI ADESIONE

COLLEGATA ALLA DOMANDA DI

MUTUO IPOTECARIO N° _____

ENTE EROGATORE _____

Assicurati intestatari

1) nome _____cognome _____

2) nome _____cognome _____

Importo finanziato (al netto dei premi assicurativi): € _____

Durata periodo di rimborso in mesi: n° _____

Decorrenza della Copertura Assicurativa: dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Mutuo.

FAC-SIMILE

Aviva Italia S.p.A.

POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO N. 5324992 A CAPITALE DECRESCENTE GARANZIA DEL MUTUO A PICCOLE IMPRESE

DICHIARO/IAMO che, in caso di accoglimento della presente domanda di mutuo, intendo/iamo aderire in qualità di Assicurato/i alla Polizza di assicurazione contro il rischio derivante dai danni dell'Incendio – le cui condizioni generali attesto/iamo di conoscere per aver ricevuto e letto attentamente le Condizioni Contrattuali, la Nota informativa incendio, nonché la presente dichiarazione di adesione. A tal proposito prendo/iamo atto che le condizioni contrattuali sono depositate a mia/nostra disposizione presso la sede di Unicredit S.p.A. nonché presso qualsiasi soggetto e/o punto vendita dei quali la stessa si avvalga per il collocamento dei mutui.

DÒ/DIAMO MANDATO irrevocabile alla Banca di effettuare in nome e per conto mio/nostro il pagamento del premio assicurativo incendio a favore di AVIVA ITALIA S.p.A. calcolato, in base all'importo richiesto ed alla durata del mutuo indicata nella sopraindicata domanda, secondo le modalità determinate nelle Condizioni Contrattuali e nella misura sotto indicata.

DICHIARO/IAMO di conferire mandato irrevocabile all'Ente Erogatore, ai sensi dell'art. 1723 2° comma C.C., anche nell'interesse della banca stessa o di terzi, ad incassare ogni indennizzo dovuto da Aviva Italia S.p.A. in base alla suddetta Polizza, restando inteso che:

A) il pagamento dell'indennizzo al Creditore avrà piena efficacia liberatoria a favore di Aviva Italia S.p.A. in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima in base alla Polizza a favore del/i sottoscritto/i o dei suoi/loro aventi causa;
B) l'indennizzo che Aviva Italia S.p.A. corrisponderà al Creditore, in base alle istruzioni conferite dal/i sottoscritto/i con il suddetto mandato, verrà utilizzato per la riduzione del mio/nostro debito in base al contratto di mutuo al momento del sinistro.

DICHIARO/IAMO espressamente:

- di aver ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell'art.49 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario e consegnato in occasione del primo Contatto).
- di aver ricevuto il documento contenente – ai sensi dell'art.49 del Regolamento ISVAP n.5/2006 – i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario).

Importo Premio € _____ (CALCOLATO SULLA BASE DEI DATI INSERITI NELLA DOMANDA DI MUTUO)

di cui :

costi per spese di acquisizione e gestione: € _____;

importo percepito dall'intermediario: € _____.

_____, _____/_____/_____
luogo data

Firma dell'assicurato 1 _____ Firma dell'assicurato 2 _____

FACSIMILE

Aviva Italia S.p.A.

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali informiamo gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
Le nostre aziende devono acquisire (o già detengono) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alle aziende informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA SpA e da AVIVA ITALIA SpA, da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine:

- di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le Società chiedono, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.
Per i servizi e prodotti assicurativi le Società hanno necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:
AVIVA ITALIA SpA – Viale Abruzzi 94 – 20131 Milano
Senza tali dati le nostre Società non potrebbero fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.
Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.
I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le Società utilizzano le medesime modalità anche quando comunicano, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.
Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto delle Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto delle Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, le Società precisano infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i loro dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:
AVIVA ITALIA SpA – Viale Abruzzi 94 – 20131 Milano
ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.
Le Società informano, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).
Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio Privacy - AVIVA ITALIA SpA – Viale Abruzzi 94 – 20131 Milano (il cui Direttore Generale pro-tempore è responsabile del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale)

luogo e data	Nome, Cognome (o Denominazione) e Firma degli interessati per il consenso
---	---
---	---

FACSIMILE